



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Roma, 9 giugno 2010

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti
del Lavoro
Via Cristoforo Colombo 456
00145 Roma*

Prot. 25/I/0010262

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – attribuzione dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990 per l'assunzione di lavoratori regolarizzati a seguito di procedura di emersione.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato a questa Direzione un'istanza di interpello nella quale si chiede di conoscere se, in caso di assunzione di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, sia possibile applicare i benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990 ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituito a seguito di procedura di emersione realizzata ai sensi dell'art. 1, commi 1196 e ss., della L. n. 296/2006.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione, si rappresenta quanto segue.

L'art. 1, commi da 1192 a 1201, della L. n. 296/2006 contiene le misure volte a promuovere l'emersione spontanea attraverso percorsi di regolarizzazione del lavoro "nero" concordati con le organizzazioni sindacali, che garantiscano regolare occupazione ai lavoratori interessati. L'obiettivo di tale disposizione è quello di **far emergere i rapporti di lavoro subordinato già in essere** ma che non risultano, tuttavia, dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

La fruibilità dei benefici contributivi indicati dall'interpellante è, invece, disciplinata dall'art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990. Allo scopo di incentivare l'occupazione di alcuni lavoratori considerati marginali e quindi a rischio di esclusione sociale, tale disposizione ha previsto, a favore dei datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato **lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi**, una riduzione contributiva previdenziale ed assistenziale pari al 50%, per un periodo di 36 mesi, a condizione che le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi (v. INPS circ. n. 25/1991). Qualora le assunzioni in oggetto siano eseguite da imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno o da imprese artigiane, i contributi non sono dovuti in alcuna misura, sempre per un periodo di 36 mesi.

Si fa presente che tale agevolazione contributiva opera anche nel caso in cui le assunzioni vengano effettuate con contratto a tempo parziale, purché a tempo indeterminato (v. INPS circ. n. 121/1993).

Per poter fruire dell'agevolazione di che trattasi risulta, pertanto, determinante verificare lo stato di disoccupazione del lavoratore. A tal riguardo l'art. 1, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 297/2002 definisce "*stato di disoccupazione*" la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i Servizi competenti. Tale disponibilità va formalizzata attraverso un'apposita dichiarazione che il lavoratore interessato deve presentare al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trova domiciliato (art. 2, D.Lgs. n. 181/2000).

L'INPS, con la circolare n. 117/2003 seguita dalla circolare n. 51/2004, ha richiamato le condizioni per ottenere i benefici contributivi in argomento dopo l'entrata in vigore della riforma del collocamento, ribadendo che, in materia di accesso alle agevolazioni contributive previste dall'art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990, è necessaria la dichiarazione di responsabilità prodotta dal lavoratore al competente Centro per l'impiego, corredata dall'attestazione di permanenza del soggetto interessato nello stato di disoccupazione da parte del citato Centro.

I lavoratori interessati dalla procedura di emersione non possono essere considerati disoccupati in quanto, di fatto e prima ancora della procedura di emersione, già prestavano lavoro alle dipendenze del datore di lavoro. Ne consegue dunque per quest'ultimo **l'impossibilità di fruire dei benefici di cui alla citata L. n. 407/1990**, atteso peraltro che la stessa legge di emersione n. 296/2006 prevede specifiche agevolazioni per chi ha aderito alla procedura.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

VL